



Ministero dell'istruzione e del merito

Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2022, di cui all'articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63

- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107” che, all’art. 9 comma 1, istituisce, presso il Ministero dell’istruzione, il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 settembre 2021, prot. n. 292 recante “Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata “IoStudio” ai sensi dell’articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”, con il quale sono state revisionate le disposizioni in coerenza con il mutato quadro giuridico di riferimento e sono state implementate le funzionalità operative associate alla Carta dello Studente al fine di favorire il previsto potenziamento della stessa;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, che autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7);
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che, nell’apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’art. 6 dispone, tra l’altro, che il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, con il quale è stato individuato il valore ISEE per l'accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari, confermato dal decreto ministeriale 4 maggio 2016, n. 294;
- RITENUTO** che i criteri ed i limiti di cui ai predetti decreti ministeriali, ancorché riferiti all'omologo beneficio in ambito universitario, continuino ad essere parametro di riferimento per l'erogazione del beneficio in esame;
- CONSIDERATO** che lo stanziamento di euro 39.700.000,00, per l'anno finanziario 2022, previsto sul capitolo n. 1527/1 "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" conseguente ai sopra citati provvedimenti di ripartizione ed assegnazione delle risorse del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022, risulta conservato per l'anno 2023 nel conto dei residui;
- VISTI** i risultati dell'ultima indagine ISTAT "EU-SILC" disponibile sulle condizioni di vita delle famiglie, riferita all'anno 2020;
- VISTA** la nota n. 1772 del 17 gennaio 2023 con la quale il Dipartimento degli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAR) ha convocato per il giorno 2 febbraio 2023 una riunione tecnica per l'esame dello schema del presente decreto, trasmesso con nota n. 4657 del 16 gennaio 2023 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTA** la nota DAR n. 4446 del 10 febbraio 2023 con la quale, nel trasmettere la corrispondenza inviata al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze (note MEF_GAB n. 5913 del 9 febbraio 2023 e nota MEF_RGS n. 21511 del 6 febbraio 2023), è stato richiesto di inviare il nuovo testo del provvedimento, tenendo conto delle richieste formulate dallo stesso MEF e dalle Regioni nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 febbraio 2023;
- VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. DAR n. 5419 del 16 febbraio 2023, con la quale la Conferenza Unificata è stata convocata, in seduta ordinaria, per il 22 febbraio 2023, con all'ordine del giorno l'intesa sullo schema del presente decreto, successivamente rinviata al giorno 2 marzo 2023, con nota DAR n. 5779 del 21 febbraio 2023;
- VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. DAR n. 6098 del 24 febbraio 2023, con la quale sono state evidenziate ulteriori segnalazioni formulate dalle Regioni e la conseguente richiesta di espressione di relativo parere ed eventuale riformulazione dello schema del presente decreto in ordine alle seguenti discipline:
- termine non perentorio di trasmissione degli elenchi dei beneficiari delle borse di studio da parte delle Regioni;
 - erogazione progressiva delle risorse senza attendere il completo invio dei citati



Ministero dell'istruzione e del merito

elenchi da parte di tutte le Regioni;

CONSIDERATO che lo schema di decreto trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito con nota n. 18573 del 14 febbraio 2023 già comprendeva la disciplina coerente con le richieste formulate in sede di riunione tecnica del 2 febbraio 2023 relativamente alle seguenti osservazioni, rispettivamente, del MEF e delle Regioni:

- esigenza di inserire nelle premesse dello schema di decreto e nel dispositivo il riferimento allo stanziamento del capitolo 1527/1 “*nel conto dei residui per l'anno 2023*”;
- esigenza di ridurre l'importo minimo della borsa di studio da euro 200,00 a euro 150,00;

CONSIDERATO, altresì, che lo schema di decreto originariamente trasmesso già conteneva la previsione di modalità di erogazione progressiva delle borse di studio sulla base degli elenchi via via inviati dalle Regioni, in analogia a quanto successivamente richiesto dalle Regioni; e alla prassi osservata in passato;

RAVVISATA l'esigenza di aderire all'ulteriore richiesta delle Regioni relativamente alla natura non perentoria del termine di presentazione degli elenchi dei beneficiari sostituendo, all'articolo 4, comma 3, la locuzione “*termine ultimo del 30 giugno*” con “*termine del 30 giugno*” ammettendo che, come ritualmente avvenuto in passato, tale termine possa essere soggetto a proroghe per specifiche esigenze espresse dalle singole Regioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

PRESO ATTO dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 2 marzo 2023,

DECRETA

Articolo 1 *(Oggetto)*

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ed al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2022, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale.



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. per “Ministero” si intende il Ministero dell’istruzione e del merito;
 - b. per “Decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;
 - c. per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;
 - d. per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 3 **(Importo della borsa di studio)**

1. L’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore ad euro 150,00 e non superiore ad euro 500,00.

Articolo 4 **(Modalità di ripartizione delle borse di studio)**

1. La somma di euro 39,7 milioni, iscritta nel conto dei residui per l’anno 2023 sul Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” – cap. 1527/1, è ripartita tra le Regioni come da Tabella A allegata, secondo i seguenti criteri
 - a) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall’indagine EU-SILC (ISTAT) riferita all’anno 2020;
 - b) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’anno scolastico 2021/2022, come risultanti al sistema informativo del Ministero.
2. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, con un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle stesse Regioni.
3. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il termine del 30 giugno 2023.
4. Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, a partire dal 1° settembre 2023, sulla base della ricezione di ciascun elenco di cui al precedente comma 3.
5. L’erogazione avviene secondo le modalità previste all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, ovvero, se necessario, anche mediante il sistema dei bonifici domiciliati.
6. L’avente diritto o, qualora minore, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità presso qualsiasi ufficio postale.

Articolo 5 **(Invarianza di spesa)**

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Ministero dell'istruzione e del merito

Tabella A

REGIONE	IMPORTO (€)
Abruzzo	913.492,29
Basilicata	458.285,27
Calabria	1.632.358,88
Campania	6.916.629,55
Emilia-Romagna	2.311.240,71
Friuli V.G.	790.538,25
Lazio	3.626.580,19
Liguria	952.694,82
Lombardia	4.632.778,41
Marche	847.635,90
Molise	193.085,51
Piemonte	2.281.677,43
Puglia	3.007.753,90
Sardegna	1.273.887,11
Sicilia	5.020.289,70
Toscana	1.921.763,65
Umbria	450.628,24
Veneto	2.468.680,17
Totale	39.700.000,00